

## Quando una autorità si appella a sé stessa: l'ipotesi del giudicato del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Dal punto di vista teorico risulta interessantissima la giustificazione che solitamente i giudici attribuiscono ad una interpretazione giuridica di una legge/dei fatti ogniqualvolta facciano appello (in senso lato del termine) all'autorità del soggetto che la ha comunicata, specie all'autorità appartenente allo stesso grado di giurisdizione. È di chiara evidenza che fondare il proprio convincimento sulla logica dell'affermazione o della negazione dei fatti, serve a dimostrare direttamente la verità delle cose o, quantomeno, a rafforzarla. Argomentare, dunque, significa fornire ragioni a sostegno di una certa conclusione. Sebbene la rilevanza pratica di una affermazione di indole autoritativa, formulata all'interno di un discorso meramente giurisprudenziale denominata '(auto)precedente' o 'argomento di autorità', per chi avanza una certa argomentazione interpretativa in sede di giudizio, è probabilmente scarsa. Tuttavia, non è erroneo domandarsi cosa, nella prospettiva propria della teoria dell'argomentazione giuridica, possa significare l'utilizzo dell'autoprecedente o dell'argomento *ex auctoritate* nell'ipotesi dell'attività giudiziale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e quali siano i presupposti del loro impiego. Si premette che dal contesto della presente esposizione non emergerà la compresenza di attribuzioni prettamente amministrative e giudiziarie della Segnatura, poiché l'intento di chi scrive è quello di riferirsi principalmente al contenzioso amministrativo.

Il tema, in questione, non è ancora stato studiato da parte dei canonisti<sup>1</sup>, sebbene il Tribunale della Segnatura, in diverse pubblicate pronunce su persone e cose<sup>2</sup>, richiami autorevolmente la sua precedente attività. Per un verso, questo indubbiamente potrebbe documentare che le sue decisioni dimostrano la capacità di giustificare una certa attribuzione di significato, specie per questo medesimo fatto. Per altro verso, detta problematica è un argomento nel quale si verifica e si misura un conflitto fra opinioni avverse, non sempre di indole schiettamente teorica<sup>3</sup>. Tramite le pagine che seguono, si vuole prospettare come la ricerca in oggetto possa consentire la corretta emersione di un probabile meccanismo, che assurge ad affermazioni idonee a trovare applicazione in una molteplicità di casi simili, ovvero ad identificare la tecnica – sottostante alla formalizzazione di questi stimati provvedimenti – attraverso la quale i giudici riconoscono l'autorevolezza della decisione finale dell'autorità giurisdizionale di vertice nell'ipotesi in cui è la stessa autorità apicale a citare il proprio giudicato.

---

1 Ad onor del vero, quanto alla struttura meramente organizzativa che rispecchia il funzionamento del Tribunale della Segnatura secondo i capisaldi teorici del sistema canonico, il numero delle pubblicazioni in oggetto è modesto: J. J. Coughlin, *The historical development and current procedural norms of administrative recourse to the Apostolic Signatura*, „Periodica” 90 (2001) n. 3, p. 455-496; *The historical development and current procedural norms of administrative recourse to the Apostolic Signatura*, „Periodica” 90 (2001) n. 4, p. 661-690; W. L. Daniel, *The Historical Development of the Power of Governance Enjoyed by the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Studia Canonica” 43 (2009), p. 47-80; *The Strictly Judicial Function of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Studies in Church Law” 5 (2009), p. 119-172; F. Daneels, *Several competences, but one sole dicastery: the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Folia Theologica et Canonica” 7 (2018), p. 9-19; W. L. Daniel, *Brief Note on the Judicial Figure of the Secretary of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „The Jurist” 73 (2013), p. 256-269.

2 Chi scrive è consapevole della rilevanza della problematica inerente l'acquisizione della giurisprudenza (in genere non pubblicata) che costituisce poi il problema più sentito da parte dei canonisti ed è la base di ogni indagine. Di conseguenza, verranno studiate solo le sentenze rese pubbliche.

3 Cfr. D. Ibbetson, *Authority and Precedent*, in: *Law and Authority in British Legal History, 1200-1900*, ed. M. Godfrey, London 2016, passim; R. Guastini, *Precedenti interpretazioni*, in: *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, a cura di A. Carleo, Torino 2018, p. 87; A. Valitutti, *Precedente giudiziale e argomento ex auctoritate*, „Rivista di diritto processuale” 74 (2019) n. 2, p. 494-508; S. Zorzetto, *I precedenti giurisprudenziali nell'argomentazione giudiziaria*, „Diritto & Questioni Pubbliche” 22 (2022) n. 2, p. 197.

## 1. Segnatura Apostolica quale autorità persuasiva basata sulla logica del precedente

Da tempo in dottrina si solleva la questione il cui oggetto verte sulla peculiare ambiguità del precedente giurisprudenziale nei sistemi giuridici *civil law*<sup>4</sup> e nell'ordinamento canonico incluso<sup>5</sup>. È un rilievo risalente in dottrina a quello secondo cui il principio di certezza del diritto, garantito solitamente da una prassi consolidata che si ispira alla regola dello *stare decisis*, deve essere invero accordato con l'esigenza di una certa autonomia di interpretazione, poiché spetta proprio ad ogni giudice (o al collegio giudicante) di essere creativi, nel senso di sviluppare la giurisprudenza stessa e assicurare il suo naturale progresso<sup>6</sup>. È indubbio che il legislatore canonico assegna alla Segnatura Apostolica il ruolo istituzionale, cioè quella mansione di dover avanzare l'attività interpretativa del diritto. Ragion per cui, dall'operato del Tribunale della Segnatura si aspetta in qualche modo il sano bilanciamento dei valori tra pluralismo interpretativo ed esigenza di uniformità delle decisioni (perlomeno della linea giurisprudenziale dominante), poiché, al supremo organismo regolatore della giurisdizione nella Chiesa, è stato affidato il compito di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia»<sup>7</sup>. È al pari evidente che all'ottica di una garanzia dei cosiddetti diritti fondamentali dei fedeli – implicita nell'art. 33 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica secondo cui si agevola la difesa della

4 Cfr. G. Gorla, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Quaderni de „Foro italiano” anno 99 (1966) vol. 89, coll. 16; S. Chiarloni, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, „Rivista trimestrale di diritto processuale civile” 43 (1989), p. 118 e seguenti; P. Grossi, *Sulla odierna 'incertezza' del diritto*, „Giustizia civile” (2014) n. 4, p. 921–956; S. Cassese, *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma 2009, p. 3–4, 22 e 30.

5 Cfr. N. Doe, *Canonical Doctrines of Judicial Precedents: A Comparative Study*, „The Jurist” 54 (1994), p. 205–215; G. Comotti, *Il valore del precedente giudiziale nella tradizione canonica*, in: *Valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova 1998, p. 84–86; E. Baura, *Il valore normativo del precedente amministrativo e giudiziale, Unità e pluralità della normativa ecclesiale*, Milano 2021, p. 118–119 (Quaderni della Mendola, 28); P. Michowicz, *La función nomofática a través del precedente jurisprudencial de la Signatura Apostólica*, „Ius Canonicum” 62 (2022) n. 123, p. 269–270.

6 Cfr. J. M. González del Valle, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in: *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J. I. Arrieta, Città del Vaticano 1999, p. 415.

7 Franciscus PP., *Constitutio apostolica Prædicare evangelium* de Curia Romana, 19.03.2022, art. 194, „L'Osservatore Romano” in data 31 marzo 2022.

violazione di una situazione soggettiva individuale di vantaggio – viene affiancata una dimensione di garanzia oggettiva dell'intero ordinamento canonico.

In tale quadro normativo di riferimento, questo Supremo Tribunale, attento alla nomofilachia e interessato ad influenzare l'esito delle controversie successive, mediante l'enunciazione di sentenze di per sé idonee a giustificare una corretta soluzione futura, può essere teoricamente considerato il tribunale del precedente. Tale convincimento deriva non solo dal fatto che la forza del precedente è fondata sull'autorità e sull'autorevolezza dello stesso Tribunale che ha emanato una decisione, ma anche dalla sua attività secondo cui si rendono evidenti i riferimenti alle decisioni ormai definite, dalle quali potrebbe derivare una regola applicabile a casi futuri in modo da spiegare effetti prescrittivi o normativi della decisione successiva<sup>8</sup>.

È di chiara evidenza che l'attività della Segnatura, essendo essa l'organismo di giustizia più elevato nella Chiesa, gode di massima autorevolezza, tale che sia il punto di richiamo per le autorità ecclesiali di grado inferiore. Indipendentemente dai presupposti ordinamentali, che potrebbero anche istituzionalmente escludere l'applicazione del precedente verticale<sup>9</sup>, ciò che si rileva, però, è il fatto che ogni precedente – come ben ricorda la dottrina – fornisce sempre una regola di indole universalizzabile, che può essere impiegata come criterio di decisione per ogni caso futuro, ma solo nell'ipotesi dell'identità o dell'analogia tra i fatti della prima controversia e quelli della seconda controversia<sup>10</sup>. In verità, se si desidera intendere

---

8 Ad esempio nella materia [a] dell'esclusione imposta: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum definitivum diei 11 decembris 1986*, Prot. N. 18061/86 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 258–259; *coram Sardi*, diei 20 septembris 2012, Prot. N. 44731/10 CA, „*Monitor Ecclesiasticus*” 130 (2015), p. 354; *Decretum diei 17 martii 2011*, Prot. N. 44731/10 CA, „*Ius Ecclesiæ*” 29 (2017), p. 665; [b] del trasferimento ad un altro ufficio: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sandri*, diei 25 maii 2019, Prot. N. 53106/17 CA, „*Ius Canonicum*” 60 (2020) n. 60, p. 869–885; *coram Monteiro Guimarães*, diei 7 novembris 2013, Prot. N. 45923/11 CA, „*Monitor Ecclesiasticus*” 134 (2019), p. 40–41; *coram Burke*, diei 12 iunii 2006, Prot. N. 38743/06 CA, „*Ius Ecclesiæ*” 27 (2015), p. 112; [c] della soppressione della parrocchia: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Daneels*, diei 2 octubris 2018, Prot. N. 52094/16 CA, „*Ius Ecclesiæ*” 23 (2021) n. 1, p. 243; *coram Rouco Varela*, diei 27 novembris 2012, Prot. N. 46165/11 CA, „*Ius Canonicum*” 55 (2015), p. 761; *coram Augustoni*, diei 4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA, „*Ius Ecclesiæ*” 10 (1998), p. 192.

9 Secondo la dottrina più autorevole: «il caso tipico dell'applicazione del precedente si ha quando la sua direzione è verticale, ossia quando il giudice successivo, che deve decidere un caso identico o simile, si colloca su un gradino inferiore nella gerarchica giudiziaria» (M. Taruffo, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli 2007, p. 26).

10 Cfr. M. Taruffo, *Precedente e giurisprudenza*, p. 13–14.

in maniera adeguata come opera il precedente al livello della Segnatura Apostolica, occorre tener presente che l'iniziale progetto, inerente i tribunali amministrativi locali, non si è mai avverato<sup>11</sup>. Tenuto conto dell'ipotesi che riguarda l'attività giudiziaria della Segnatura, risulta, dunque, improbabile adeguarsi alla logica del precedente vero e proprio. Sorprendentemente, le risultanze giurisprudenziali della stessa Segnatura documentano, tuttavia, come detto Supremo Tribunale attinga abbondantemente alla sua autorevole dottrina, rifacendosi alle decisioni già prese il cui oggetto dimostra una simile (semmai identica) fattispecie<sup>12</sup>. È un dato di fatto, dunque, il quale implica che la tacita scelta del legislatore canonico sarebbe stata quella di ammettere il precedente di tipo orizzontale<sup>13</sup> idoneo non solo a riaffermare la sua autorità e autorevolezza, ma anche ad indicare la forza persuasiva del proprio giudicato rispetto alle decisioni pendenti. Il precedente orizzontale, che nel caso specifico diventa appunto l'autoprecedente della Segnatura, non avrà di certo la medesima forza come quello verticale, poiché si tratta sempre di una medesima autorità giudicante che emette la decisione. Tuttavia, alla domanda se detto Tribunale si debba in qualche modo vincolare alla *ratio* delle precedenti decisioni, la risposta che si deve dare è positiva. Essa sembra perciò giustificata essenzialmente perché ad ogni persona si deve garantire la prerogativa

---

<sup>11</sup> Cfr. K. Martens, *Tribunal administrativo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 7, Navarra 2012, p. 657; J. Llobell, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, „Ius Ecclesiae” 5 (1993), p. 676–677.

<sup>12</sup> Caso emblematico è l'ipotesi della riduzione di una chiesa a uso profano. In modo costante, nella maggioranza delle sentenze, per la violazione *in procedendo* la Segnatura considera la palese mancanza della legittimazione attiva della parte opponente alla riduzione di una chiesa [«Qæsito de legitimatione activa qua recurrentes gaudere debent, in casu quendam præferet difficultatem, cum ipsi sint simplices fideles nullam auctoritatem nullamque habentes representationis speciem», in: *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal*, *coram* Fagiolo, diei 22 septembris 1992, Prot. N. 22036/90 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 135 (2020), p. 62] insieme all'inadempimento procedimentale di cui al can. 515, § 2 CIC/1983; cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal*, *coram* Fagiolo, diei 21 novembris 1994, Prot. N. 22036/90 CA, „Monitor Ecclesiasticus” 135 (2020), p. 82; *Decretum* 3 maii 1995, Prot. N. 24388/93 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, p. 505; *coram* Augustoni, diei 4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA, „Ius Ecclesiae” 10 (1998), p. 202; *coram* Caffarra, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, „Apollinaris” 85 (2012), p. 415. In alcune pronunce, il giudice considera violati i diritti dei fedeli di cui al can. 1222, §2 CIC/1983 in *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal*, *coram* Caffarra, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, „Apollinaris” 85 (2012), p. 419.

<sup>13</sup> «Si parla [...] anche di precedente orizzontale, per indicare la forza persuasiva che un precedente può avere rispetto agli organi giudiziari che appartengono allo stesso livello di quello che ha pronunciato la prima decisione» (M. Taruffo, *Precedente e giurisprudenza*, p. 26).

di essere giudicata *similiter ex similibus*<sup>14</sup>, cioè in base alla necessità secondo cui le situazioni uguali devono essere trattate allo stesso modo dal medesimo giudice. Se invece la Segnatura, sulla stessa questione controversa, cambiasse frequentemente opinione, non potrebbe godere di un'ampia autorevolezza e, di conseguenza, potrebbe correre il rischio di violare il principio di uguaglianza dei fedeli dinanzi alla legge. Il rilievo di quest'ultima affermazione è risalente perché essa stessa risulta pienamente giustificabile: con solide ragioni, potrebbe pure dimostrare un grado elevatissimo di forza dell'autoprecedente o, perlomeno, un vincolo di indole formale per cui il Supremo Tribunale dovrebbe seguire i propri (auto)precedenti.

Si ricevono, tuttavia, segnalazioni normative contrarie ovvero sia quelle contraddicenti il valore vincolante del precedente nell'ordinamento canonico<sup>15</sup>, a differenza di quelli di *common law*. Nello specifico, si tratta del can. 19 CIC 1983<sup>16</sup> in cui il legislatore non enumera formalmente la giurisprudenza tra le fonti del diritto canonico, ragion per cui il giudice è sottomesso prevalentemente al dettato legislativo insieme alle regole ermeneutiche da esso stabilite<sup>17</sup>. Senza ombra di dubbio una di queste sarebbe l'elasticità del sistema che, nel senso del ragionamento qui avanzato, considerando il carattere suppletivo della giurisprudenza stessa, giustificerebbe il suo apprezzabile grado in un vincolo di questo genere. Per altro verso, però, tenuto conto delle circostanze di varia natura che influiscono sulla decisione del caso successivo, non si possono escludere delle ipotesi in cui il Tribunale della Segnatura si trovi nella condizione di dover modificare il proprio orientamento o deviare dalle proprie decisioni, fino all'eventualità che vi siano dei casi talmente accentuati da non poter essere ammessi entro i confini stabiliti dal precedente. Ciò può succedere naturalmente qualora dette variazioni sono troppo frequenti o, addirittura, arbitrarie, prive di una giustificazione sensata.

<sup>14</sup> Cfr. G. Michiels, *Normae generales iuris canonici*, t. 2, Parisiis–Tornaci–Romae 1949, p. 66–67; G. P. Montini, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali della Chiesa particolare*, in: AA. VV., *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano 1996, p. 123–124.

<sup>15</sup> Ma solo e, ipoteticamente, persuasivo.

<sup>16</sup> *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, p. 1–317.

<sup>17</sup> Cfr. E. Baura, *Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza*, in: «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. 3, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano 2010, p. 1391. Il medesimo principio vigeva sotto il regime del Codice piano-benedettino: A. Van Hove, *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici*, vol. 1, t. 3: *De consuetudine. De temporis supputatione*, Mechliniae–Romae 1933, p. 8–9.

Indipendentemente da possibili modifiche o mutamenti della giurisprudenza, rileva, soprattutto, il contenuto della *ratio* della decisione, cioè la sua sostanza. In altri termini: l'impiego dell'autoprecedente, sebbene vi sarebbero valide ragioni a ciò contrarie (v. *supra*), implica l'attività del giudice, il quale formula una enunciazione universalizzabile di contenuto precettivo, di solito con la forza persuasiva. Si tratta, dunque, di trovare, formulare e poi comunicare «la ragione autonoma, indipendente, distinta dalle altre, sufficiente da sola a sorreggere logicamente e giuridicamente la decisione»<sup>18</sup>. Ne consegue che, quando all'opera è la regola dello stare decisis, quel che maggiormente conta, dunque, è l'essenza della decisione, non tanto il suo autore.

## 2. Segnatura Apostolica quale autorità interpretativa funzionante sulla base dell'argomento autoritativo

La forza persuasiva dell'autoprecedente – si è osservato – può essere particolarmente percepibile qualora si ha un orientamento costantemente affermato della giurisprudenza, in modo che la norma vive significativamente radicata nell'ordinamento. In dottrina si ricorda che, in tal ipotesi, l'autoprecedente giurisprudenziale può essere considerato come fonte di fatto o come diritto applicato alla fattispecie consimile<sup>19</sup>. L'autoprecedente svolge, dunque, un ruolo regolativo potendo cioè fungere da modello per i giudizi successivi, ma di certo – come sopra affermato – non funziona secondo le modalità proprie di una *regula iuris* in una eventuale pronuncia successiva.

Diversamente però avviene qualora la decisione del Supremo Tribunale viene richiamata dalla stessa Segnatura per dimostrare la plausibilità di una sua certa tesi interpretativa della norma o della fattispecie concreta. In questa ipotesi, all'opera sarebbe piuttosto un argomento *ex auctoritate* che, quanto al suo carattere, è un argomento interpretativo<sup>20</sup> e come tale la sua funzione è quella di rivelare la verosimiglianza di quanto è stato interpretato in maniera autoritativa dallo stesso Supremo Tribunale. È di chiara evidenza che impiegare un argomento autoritativo

<sup>18</sup> L. Nanni, *Ratio decidendi e obiter dictum nel giudizio di legittimità*, „Contratto e impresa” 3 (1987), p. 865 e seguenti.

<sup>19</sup> Cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, *Le fonti del diritto*, Torino 2023, p. 2-3.

<sup>20</sup> Cfr. A. Iacona, *L'interpretazione*, Torino 2005, p. 111-112, 117-118; D. Walton, *Informal Logic*, London 2008, cap. 7.

con lo scopo di giustificare una interpretazione giuridica, significa considerare sostenuto un risultato interpretativo per il solo fatto che lo stesso esito è stato già formulato ed espresso dal Supremo Tribunale<sup>21</sup> e, cioè, indipendentemente dal merito della richiamata pronuncia<sup>22</sup>. Non a caso, dunque, in dottrina si afferma che un argomento autoritativo è formale poiché quel che maggiormente rileva è il fatto che una autorità (nel caso presente quella istituzionale/pratica come il Supremo Tribunale) abbia deciso *x*, ed è questa una ragione sufficiente per attuare *x*, a prescindere però dal merito di *x*<sup>23</sup>.

Di certo, detti riferimenti non sono necessariamente perentori, ovvero non esiste alcuna ragione assoluta che impone l'obbligo di procedere in modo identico come l'autorità superiore che si è pronunciata con una forza ascendente e largamente riconosciuta, poiché il merito di quell'affermazione potrebbe confliggere con altri motivi rilevanti, anche quelli esistenziali. Risulta, dunque, che l'argomento *ex auctoritate* non può mai contenere la verità di ciò che sostiene, perlomeno in modo assoluto, perché nessuna autorità di indole giurisdizionale è in grado di considerarsi infallibile. In tal senso, non deve sorprendere che dal punto di vista logico, o quello della logica deduttiva<sup>24</sup>, l'argomento autoritativo sia fallace, e non può che presentare dei risultati falsi. «È una fallacia 'di rilevanza'»<sup>25</sup>.

Tuttavia, attribuire a qualcuno (ad un tribunale di grande stima per la sua *expertise*) una qualità di autorità significa che, nella stragrande maggioranza dei casi, si è disposti ad accettare ciò che afferma e fa con tutta probabilità, sebbene la sua affermazione potrebbe divergere da ciò che si sarebbe potuto asserire con un giudizio fatto in persona. Il riferimento ad una tale autorità (si è detto di indole

21 È molto frequente l'impiego di quel tipo di argomento nel diritto: G. Tarello, *Interpretazione della legge*, Milano 1980, p. 372–375; E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino 1999, p. 314–316; P. Chiassoni, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Torino 2007, p. 91–93; F. Schauer, *Authority and Authorities*, „Virginia Law Review” 94 (2008), passim; *Thinking Like a Lawyer*, London 2009; F. Sheciara, *Legal Arguments from Scholarly Authority*, „Ratio Juris” 30 (2017), passim.

22 Cfr. H. L. A. Hart, *Commands and Authoritative Legal Reasons*, in: *Essays on Bentham*, ed. H. L. A. Hart, London 1982, p. 243–268.

23 «a legal argument is often understood to be a better legal argument just because someone has made it before, and a legal conclusion is typically taken to be a better one if another court either reached it or credited it on an earlier occasion» (F. Schauer, *Authority and Authorities*, 1950); cfr. G. Pino, *Ex auctoritate*, „Diritto & Questioni Pubbliche” (2022) n. 1, p. 287.

24 Cfr. P. Jabłoński, *Argument z autorytetu*, in: *Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej*, red. W. Gromski, P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Bielsko-Biała 2021, p. 175.

25 G. Pino, *Ex auctoritate*, p. 286.

istituzionale/sistemica/pratica)<sup>26</sup>, tenuto conto che si tratta di un soggetto dotato di una potestà decisionale ufficiale e idoneo a decidere controversie in maniera autoritativa, trova il suo fondamento operativo non nella maggiore reputazione di un soggetto di grande stima che afferma e formula delle tesi, piuttosto nelle ragioni di carattere sistemico-istituzionali. Esse portano l'interprete ad affidarsi, o perlomeno ad attribuire un peso significativo alle interpretazioni già espletate esattamente da questo tipo di autorità. L'appello ad una autorità sistemica viene propriamente giustificata per il fatto che si pensa opportuno accettare ciò che la stessa autorità dell'applicazione possa garantire ed assicurare. E non è solo la certezza del diritto e l'uniformità nel modo di trattare, ma soprattutto la continuità interpretativa del proprio giudicato, insieme alla stabilità di quanto i fedeli vorrebbero aspettarsi, inoltrando richieste di controversie presso un terzo imparziale, al tenore del can. 221 § 1-2 CIC 1983<sup>27</sup>. Non è anche escluso che il riferimento ad una autorità sistemica, la quale svolge la funzione di nomofilachia, può far sì che gli effetti del suo giudicato si proiettino oltre la fattispecie della controversia portata alla sua attenzione in modo da stabilizzare la prassi giudiziaria successiva<sup>28</sup>. In ultima analisi, le interpretazioni delle autorità sistemiche possono diffondersi in tutta la cultura giuridica di riferimento.

Le riflessioni sviluppate finora, hanno voluto dimostrare il *proprium* dell'operato dell'autorità sistemica, le cui affermazioni creano ragioni per fare qualcosa e agire in un determinato modo, in funzione di un meccanismo secondo cui, se la medesima autorità abbia affermato x, questa può essere una giusta causa (o un legittimo motivo) per reputare x la ragione doverosa da compiere. Analogamente a quanto avviene nel rapporto figli-genitori e, cioè, nello schema definito da regole

---

<sup>26</sup> Cfr. P. Soper, *The Ethics of Deference*, Oxford 2002, p. 35-38; S. Shapiro, *Authority*, in: *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, eds. J. Coleman, S. Shapiro, Oxford 2002, p. 398-402; G. Lamond, *Persuasive Authority in the Law*, „Harvard Review of Philosophy” 17 (2010), p. 16-35.

<sup>27</sup> Cfr. F. Daneels, *Some Remarks Concerning the Concept of Fair Trial According to Canon Law*, „Forum” 6 (1995) n. 2, p. 53-78; G. Sciacca, *Principio de legalidad y ordenamiento canónico*, „Ius Communio” 8 (2020), p. 53-72.

<sup>28</sup> E, in presenza di dati presupposti, persino il linguaggio giuridico: «Any claim about what aspects of a text or its production contribute to legal content must rest heavily on an account (either a description or some kind of interpretation) of the actual practice of legal officials in ascribing legal content to texts. [...] the legal meanings of legal texts are determined ultimately if not entirely by the practices of legal officials» (J. Goldsworthy, *The Real Standard Picture, and How Facts Make It Law: a Response to Mark Greenberg*, „The American Journal of Jurisprudence” 64 (2019), p. 175).

di una sana subordinazione, anche nel mondo del diritto, nell'ipotesi di cui stiamo discorrendo, il fatto stesso di aver affermato una cosa, dovrebbe essere una *ratio* valida e sufficiente perché un suddito adempia quel comando. Detto in altra maniera: in qualsiasi struttura di natura gerarchica, ciò che afferma un superiore, rivolgendosi ad un suo subordinato, è di per sé una ragione per soddisfare questa richiesta. Ne consegue che, nell'ipotesi contemplata, la logica di una autorità sistemica non si applica in modo pieno alla giurisprudenza della Segnatura poiché detta logica si fonda soprattutto sulla relazione gerarchica<sup>29</sup> sebbene la sua importanza, come è immaginabile, potrebbe venir meno, qualora l'eventuale disobbedienza sia significativamente pregiudicata da circostanze risultanti oggettivamente più importanti rispetto a detto rapporto. Qui si è piuttosto dinanzi alla medesima autorità che afferma.

Ciononostante, ulteriore considerazione teorica deve essere attribuita alla forza dell'argomento autoritativo. Come ogni argomento interpretativo, anch'esso può essere considerato idoneo a giustificare, pure da solo, un certo risultato interpretativo (ed è allora un argomento forte), sebbene l'interprete avrebbe deciso di impegnare, anche *ad abundantiam*, altri argomenti a sostegno della soluzione che avanza. Il peso di questo argomento viene garantito dall'autorità del soggetto che afferma una certa tesi interpretativa. Per contro, un argomento debole sarebbe quello incapace di poter giustificare da solo un certo esito interpretativo. L'appello a questa indole di argomentazione viene ulteriormente valutato qualora si considera che in alcuni ordinamenti statuali, il mancato impiego dei riferimenti giurisprudenziali è considerato un grave difetto dell'argomentazione ragion per cui, l'interpretazione conforme a Costituzione, a rigore dell'improponibilità, causa il vizio di legittimità, deve essere assolutamente preferita<sup>30</sup>. Il peso di questo argomento, dunque, è fortemente collegato ai presupposti culturali variabili da ordinamento a ordinamento e ne dipende in maniera forte. Lo stesso fenomeno è percepibile nella giurisprudenza del Supremo Tribunale, onde è del tutto naturale che le motivazioni delle pronunce siano farcite di numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali<sup>31</sup>. È molto probabile però che un canonista degli anni Quaranta/Cinquanta del XX<sup>esimo</sup>

---

<sup>29</sup> Cfr. G. Pino, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, „Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica” 26 (2011), p. 20.

<sup>30</sup> Cfr. G. Pino, *Ex auctoritate*, p. 292.

<sup>31</sup> Cfr. J. Llobell, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza 1985, p. 55 e seguenti.

secolo sarebbe rimasto attonito davanti ad uno stile giudiziario che attualmente è dominante.

In sintesi: l'impiego dell'argomento *ex auctoritate* sistemico implica (con qualche riserva però) la presenza di una ragione autoritativa che, formalmente parlando, prescinde da acquisizioni di ulteriori benefici, quali risultanze del proprio ragionamento e non protegge dal semplicismo inducente all'errore che può verificarsi in un uso meccanico di quel tipo di argomento. Premettendo ciò, il riferimento all'argomento autoritativo dimostra il profondo valore del ragionamento razionale e può essere legittimamente impiegato per difendere una certa tesi interpretativa partendo però dal presupposto che essa è stata già affermata da una autorità largamente stimata<sup>32</sup>. Questo perché è innegabile che nel mondo del diritto (inteso come una pratica autoritativa) vi siano autorità, indipendentemente dalla maniera con la quale il termine 'autorità' possa essere poi definito e fondato<sup>33</sup>.

### 3. L'autoprecedente vs. l'argomento 'ex auctoritate': primi risultati

Si è visto come nell'operato della Segnatura sono percepibili due modelli argomentativi: il primo – persuasivo per mezzo dell'autoprecedente, il secondo – interpretativo tramite l'impiego dell'argomento *ex auctoritate*. Ora va ricercata e, teoricamente definita, la relazione tra i suddetti componenti, giacché sembra opportuno domandarsi come la soluzione più adatta, capace di operare nella disposizione delle ipotesi future, in merito alla loro identità o, perlomeno, analogia, possa svolgere un ruolo di guida nell'interpretazione del diritto vivente.

---

<sup>32</sup> Cfr. F. Daneels, *Plusieurs compétences, un dicastère: le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique*, in: *Les évolutions du gouvernement centrale de l'Église*. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23-25 Novembre 2016 à l'occasion des xx ans du Studium de droit canonique de Lyon, ed. É. Besson, Toulouse 2017, p. 262-263.

<sup>33</sup> Cfr. J. Raz, *Between Authority and Interpretation*, London 2009, passim (sebbene severamente criticata dalla dottrina); É. Besson, *Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique: à propos des décisions en matière de contentieux administratif*, „L'Année Canonique” 57 (2016) n. 1, p. 160.

### a) Argomenti a sostegno dell'autoprecedente

L'analisi delle caratteristiche proprie legate sia alla figura dell'autoprecedente sia all'argomento autoritativo, dimostrano che l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo piuttosto il Tribunale di legittimità, sembra univoco nel senso che non si registrano i casi in cui lo stesso potrebbe oscillare tra le diverse (semmai opposte) esigenze della certezza e della stabilità delle sue pronunce. Questo per alcune precise ragioni. Innanzitutto, va rilevato che, nonostante nel sistema giuridico canonico non esista una norma che obblighi qualunque giudice all'ossequio della regola dello *stare decisis*<sup>34</sup>, la stessa risulta essere palesemente seguita nella prassi, specie nella versione orizzontale, per cui costituisce, nondimeno, un orientamento di indole immanente dell'intero ordinamento. Non sembra, quindi, che sia lecito differire da una interpretazione fatta dal giudice amministrativo di legittimità senza apprezzabili ragioni contrarie e giustificative. È indubbio che l'orientamento della Segnatura Apostolica, nell'interpretazione della legge, miri ad una desiderabile stabilità, con la riserva, tuttavia, di non poter arrivare ad una efficacia cogente (ma solo persuasiva), parlando certamente di una attività identica, quanto alla sostanza, al medesimo esercizio della funzione giurisdizionale<sup>35</sup>. Appellandosi al proprio giudicato, la Segnatura dimostra chiaramente non solo che le situazioni uguali sono e devono essere trattate in modo univoco (soddisfacendo, in questo modo, il principio normativo della coerenza), ma anche comprova la chiara preferenza di una prassi ispirata al precedente che assicura una maggiore prevedibilità dell'attività giuridica, il che consente alle parti di pronosticare più facilmente il loro modo di agire sulla scorta del merito degli autoprecedenti. Questo stato di cose attesta le risultanze giurisprudenziali in cui non si documentano i casi che una decisione giudiziaria risultasse manifestamente arbitraria o infondata, o causasse esiti disfunzionali, irragionevoli o, addirittura, illegittimi. È, dunque, un segnale forte della prevedibilità dell'interpretazione delle norme che, *ex natura rei*, viene garantita attraverso l'impiego dell'autoprecedente e costituisce

---

<sup>34</sup> Sul principio della (stretta?) legalità nell'ordinamento canonico vedi E. Baura, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, in: *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano 2006, p. 19-24.

<sup>35</sup> Cfr. G. Parise, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione apostolica *Predicate evangelium*. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale in Ecclesia*, Roma 2023, p. 12 e seguenti.

un necessario presupposto di uguaglianza (tra i fedeli) e di giustizia della controversia<sup>36</sup>. Ne consegue che l'approccio 'autoprecedenziale' potenzia e rafforza l'efficienza dell'attività decisoria, poiché una simile prassi facilita la formulazione del ragionamento giuridico nella sede del giudizio a chiunque si affida all'*auktoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum*<sup>37</sup>. Ad ogni modo, la prassi orientata alla garanzia della coerenza interna delle decisioni costituisce un altro valido argomento che rende il suo giudicato ancor più credibile di fronte ai possibili contrasti o sbandamenti. Per altro verso, però, il risultato prevedibile, quello cioè, che si ottiene seguendo l'autoprecedente, in realtà, non sempre, ed in ogni caso, porta a risultati ottimali. Non si tratta solo dei cambiamenti inerenti il diritto sostanziale, ma il rischio più grande che si potrebbe correre, è quello di non poter cogliere l'evoluzione sociale, la quale implica (quasi) sempre l'emergenza di nuove necessità di tutela ordinamentale. Non è neppure di aiuto la costante imitazione passiva e formalista degli autoprecedenti che, addirittura, potrebbe causare una diminuzione di autorità insieme al deperimento di certezza e persuasività delle risultanze finali, particolarmente di quelle prese dal Supremo Tribunale in campo sostanziale, nel quale la funzione della Segnatura Apostolica, quale responsabile della giustizia nel merito della pronuncia, si compie in massimo grado.

Nonostante le obiezioni oggettive di cui sopra, va messo in rilievo che la prassi dell'autoprecedente, e cioè, un argomento a favore di un modo costante di agire giurisprudenziale rivolto alla stabilità del proprio operato, si desume dal fatto,

---

<sup>36</sup> Cfr. G. Incitti, *Il Popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, p. 72-73.

<sup>37</sup> Nella classica dottrina canonica, tramite detta locuzione si intendeva un modo costante di dirimere le controversie nella sede di un tribunale competente. Detta prassi fu iniziata ai tempi del pontificato di papa Innocenzo III e, col tempo, essa divenne fondamento del carattere formativo della giurisprudenza secondo quanto enuncia il brocardo: *cum in similibus casibus ceteri teneatur similiter iudicare* (x. II, xxvII). Cfr. C. Holböck, *Tractatus de jurisprudentia Sacrae Romanae Rotae*, Grætica-Vindobonæ-Coloniæ 1957, p. 13; Z. Varalta, *De iurisprudentia conceptu*, „Periodica” 62 (1973) n. 1-2, p. 39 onde si legge: «Communi hodierna acceptione, iurisprudentia duplicem obtinet significationem. Primario et prevalenter sumitur uti scientia practica iuris, idest ut comprobata uniformis norma iuris dicendi seu leges practicae interpretandi et applicandi in tribunalibus unde fit ut sub hoc priori respectu inurisprudentia definiatur, *obiective*: complexus decisionum uniformium seu uniformiter latarum a tribunalibus, in effectivo exercitio propriae functionis iurisdictionalis, *formaliter vero*: ipsa auctoritas quae iisdem decisionibus accedit, uptope uniformiter latis, praesertim si latae sint a superioribus tribunalibus, quae ratione gradus maiore gaudent aestimatione et momento».

Sul valore generale di questo principio nella tradizione canonica vedi inoltre C. Lefebvre, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, Paris 1983, p. 221-222.

che – a confronto dell'argomento *ex auctoritate* – il Supremo Tribunale non ha valore di una *auctoritas* verso sé medesimo. Questo significa che non può manifestare la sua autorevolezza e l'autorità nei propri confronti perché il suo ruolo è quello di uniformare l'attività giurisprudenziale essendo appunto garante della giustizia quanto al merito del provvedimento. Tra i rappresentanti delle dottrine civilistiche laiche, di fatto anch'essi ricercano la soluzione teorica del problema di cui si discorre, vi è chi afferma che – i numerosi riferimenti giurisprudenziali provenienti ed impiegati dalle corti superiori – riproducono quanto sarebbe implicato da un argomento retorico, ma atipico, dello *stare decisis*<sup>38</sup>, dove per quest'ultimo termine si dovrebbe intendere il sinonimo del valore vincolante del precedente. Orbene, detta distinzione non sembra tuttavia molto convincente, per diverse e numerose ragioni (anche di differente natura).

### **b) Segue: argomenti a sostegno dell'argomento autoritativo**

In primo luogo, nel richiamare la sua precedente decisione (ammettiamo pure nella versione dell'autoprecedente), il Supremo Tribunale non pare sottomettersi alla sua autorità, piuttosto conferma e riafferma la propria autorità nei confronti delle parti del processo, degli altri giudici dal collegio giudicante, degli operatori di diritto coinvolti nella controversia, etc. Tenuto conto della formale inesistenza dello *stare decisis* nel mondo romanista, preme affermare che la Segnatura Apostolica dimostra la plausibilità, insieme all'ammissibilità di una certa tesi interpretativa servendosi piuttosto di un argomento interpretativo quale, appunto, l'argomento *ex auctoritate*. Si crede che tramite la sua attività, il Supremo Tribunale afferma le proprie precedenti decisioni dimostrando la loro idoneità a giustificare la fondatezza di quanto definito anche nell'ipotesi in cui allo stesso fatto si attribuiscono certi verosimili significati, analogamente cioè a quanto avviene in un rapporto genitori-figli (*v. supra*). Il comando: 'lavare le mani prima di venire a tavola', non è di per sé un autoprecedente formulato da un genitore, piuttosto si tratta di una sua verosimile interpretazione del fatto (ripetitivo e rutinario) secondo cui la fondamentale igiene personale del bambino che rientra a casa, sia un attendibile presupposto di prevenzione delle malattie. L'autorità (un genitore), dunque, dimostra che le sue decisioni sono capaci di giustificare un certo conferimento di significato,

---

<sup>38</sup> Cfr. R. Guastini, *Precedenti interpretazioni*, p. 87.

anche – e soprattutto – per quel medesimo, ripetitivo fatto. In tal senso, il rapporto gerarchico tra figlio e genitore è di rilevanza marginale.

In secondo luogo, si è osservato che l'autoprecedente funge da regola operativa e funzionale dalla quale sarebbe difficile discostarsi nel processo argomentativo. L'argomento autoritativo, invece, è piuttosto un meccanismo retorico ed eristico in cui è il giudice stesso a proporre di affermare una interpretazione di una disposizione riguardo un certo significato, semmai lo stesso significato coincide esattamente con quanto è stato detto da un altro giudice amministrativo. Questa precisazione sembra importante, perché l'impiego dell'argomento *ex auctoritate* consiste nel dimostrare che il soggetto la cui autorità è stata citata, risulta un altro interprete nei confronti del quale però non esiste nessun obbligo formale di adeguarsi a quanto precedentemente deciso. In verità, l'analisi della *Lex propria* non permette di affermare che il Tribunale della Segnatura – a differenza di alcuni ordinamenti statuali europei<sup>39</sup> e, non solo, – possieda la facoltà di stabilire i principi giuridici veri e propri aventi, formalmente, la forza vincolante solo per i giudici appartenenti al medesimo grado di giurisdizione. La formulazione di un principio di diritto è l'effetto di una interpretazione tramite la quale la disposizione singolare è riportata ad avere valenza generale di una norma applicabile, oltre che ai casi uguali, ma soprattutto a quelli simili o assimilabili. Se il Supremo Tribunale avesse detta prerogativa, insieme a tutte le conseguenze sistemiche derivanti, potremmo determinare l'attività dello stesso Tribunale quale sistema di precetti imposti, che ricevono la loro applicazione per effetto di un confronto fra testo e contesto, onde per quell'ultimo si intende l'interpretazione prevalente e, per la stessa ragione, piuttosto vincolante. In altre parole: se la mozione presa dai giudici amministrativi con la maggioranza assoluta avesse la forza di un principio giuridico e, cioè fosse di indole precettiva, somiglierebbe alla figura dell'autoprecedente anche

---

39 Ad esempio la Corte di cassazione italiana (art. 384 c.p.c.), la Corte suprema polacca (art. 87 §1 della Legge sulla Corte suprema del 2017) e rispettivamente: G. Amoroso, *La Corte di cassazione e il precedente*, in: *La cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierino, P. Curzio, A. Giusti, Bari 2015, p. 490 e seguenti; Z. Kwiatkowski, *Biding power of Supreme Court resolutions in concreto in criminal cases*, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” 1 (2020), p. 8–21. La problematica inerente l'accesso alla corte suprema insieme ai suoi poteri tesi ad esercitare adeguatamente le funzioni di nomofilachia e garantire l'uniformità del diritto, in uno studio di carattere comparatistico, è stata ampiamente presentata da S. A. Sonelli che analizza detta problematica con riferimento agli ordinamenti inglese, tedesco, francese ed italiano. Cfr. S. A. Sonelli, *L'accesso alla Corte suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino 2001, passim.

quando l'ipotesi della sua esistenza funzionale non fosse esplicitamente prevista dal legislatore<sup>40</sup>.

In terzo luogo, è indubbio che l'importanza insieme al 'peso' dell'argomento *ex auctoritate* deriva dal grado gerarchico del Supremo Tribunale, inteso come un giudice amministrativo decisionale di vertice e dotato di facoltà nomofilattiche. In quel contesto è rilevante anche la quantità di decisioni citate, se ovviamente considerate idonee a corroborare e rafforzare l'autorità invocata. Si deve tener presente che solo un orientamento consolidato e compatto, cioè accolto da ulteriori collegi giudicanti in maniera costante, rappresenta senza ombra di dubbio un argomento estremamente forte a differenza di una circostanza in cui una tesi interpretativa viene accettata con dissensi e solo sporadicamente<sup>41</sup>. L'orientamento del Supremo Tribunale di legittimità (che spesso però giudica non solo il rito, ma 'entra' anche nel merito della controversia) non dipende evidentemente ed esclusivamente dal numero delle pronunce citate da un successivo giudice. Il riferimento schiettamente numerico non comprova pertanto l'obbligo di seguire gli indirizzi giurisprudenziali; si tratta, piuttosto, di un elemento di analisi del significato del testo legislativo insieme alla fattispecie concreta. L'appello alle precedenti pronunce, aventi il carattere di argomentazione interpretativa, dimostra infatti come nel passato il medesimo Tribunale, ad esempio, impiegava alcuni termini giuridici. In questo senso, il frequente impiego dei riferimenti giurisprudenziali della Segnatura da parte dei suoi giudici documenta che il medesimo Tribunale controlla continuamente l'evoluzione della propria attività giudiziaria la quale, tenuto conto della naturale evoluzione creativa della giurisprudenza stessa, implica l'introduzione delle possibili (e necessarie) modifiche inerenti i significati terminologici del linguaggio giuridico. Ne consegue che la prassi del Supremo Tribunale, che consiste nel ripetuto autoriferimento giurisprudenziale, non può comprovare l'esistenza del diritto fondato sul precedente nell'ordinamento canonico; detta prassi è orientata,

---

<sup>40</sup> «Este Tribunal parece pronunciar más bien principios de derecho sobre ciertas cuestiones planteadas por cualquier motivo de recurso, incluso si tal pronunciamiento se solicita en interés de la ley canónica. Lo que se persigue no es la identificación de reglas que el propio Tribunal aplique, sino la especificación analítica de principios o, mejor aún, la solución analítica de las cuestiones de derecho que hayan surgido en cualquier controversia contenida en el marco del litigio administrativo ante el Tribunal de la Signatura» (P. Michowicz, *La función nomofática a través del precedente jurisprudencial de la Signatura Apostólica*, p. 270).

<sup>41</sup> Cfr. G. P. Montini, *L'unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana*, in: *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, a cura di Gruppo Italiano docenti di diritto canonico. Associazione Canonistica Italiana, Milano 1998, p. 222.

piuttosto, all'identificazione (oppure al confronto) del significato proprio dei termini legali tramite il continuo riferimento al loro impiego tradizionale. Il suo ruolo non è certamente quello della pietrificazione del diritto, ma di garantire la sua controllata evoluzione<sup>42</sup>.

Stando così le cose, è di chiara evidenza che dal materiale giurisprudenziale della Segnatura Apostolica si evince il fatto che i suoi giudici danno maggior peso al formante giurisprudenziale della sua precedente attività, e cioè provvedono a mantenere la conformità interna del diritto. Per altro verso, però, l'analisi dello stesso materiale non permette di comprovare l'esistenza di una tesi secondo cui questo stesso Supremo Tribunale non sarebbe interessato ad innovare il diritto o a adeguarlo a esigenze morali o sociali. L'apparente formalismo giurisprudenziale comporta, comunque, il frequente impiego da parte dei giudici dell'argomento *ex auctoritate*, onde per autorità rilevante si intende principalmente quella sistemica. Sebbene il riferimento all'autoprecedente fosse considerato idoneo a garantire la necessità di giustificazione di certe idee e intuizioni interpretative, annullerebbe tuttavia l'obbligo dello stesso giudice-interprete ad esibire ulteriori argomenti interpretativi (inclusi quelli morali o etici) poiché, come dato sapere, è sufficiente che una sola pronuncia, avente la forza vincolante, possa giustificare la soluzione definitiva di una successiva controversia. Ad ogni modo, le ragioni a sostegno di una usanza giurisprudenziale indirizzata principalmente alla stabilità, non convincono pienamente e non possono essere pacificamente condivisibili.

## Conclusioni

Entro la prospettiva assunta sin dall'inizio del presente studio, sembra che nessuno degli argomenti suindicati possa essere idoneo a far emergere nell'ordinamento canonico il valore pieno, indubbio ed assoluto dell'ossequio all'autoprecedente e a farlo prevalere sul valore contrario dell'argomento *ex auctoritate* e viceversa. Indipendentemente dalle obiezioni di cui sopra, nel risolvere la questione preferirei, piuttosto, l'impiego dell'argomento autoritativo anziché quello dell'autoprecedente.

---

<sup>42</sup> È opportuno consultare il decreto della Segnatura Apostolica in cui detto Tribunale è intervenuto «ad deviam iurisprudentiam corrigendam» cioè a chiarire la «iurisprudentiam fundatam in interpretatione Rev.di [...] esse prorsus a resta iurisprudentia canonica aberrantem» (Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *Decretum de recta applicatione canonum 1150 et 1608, §4, diei 23 ianuarii 1996*, „Periodica” 85 (1996), p. 357-360).

Se per un verso alle pronunce delle corti supreme anglosassoni si potrebbe attribuire la qualità di autorità (poiché hanno la forza vincolante nei confronti di tutti i giudici), nell'ordinamento canonico, per altro verso, le decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tendono piuttosto ad orientare il flusso delle successive pronunce, senza però che a questi si possa assegnare l'autorità di una *res iudicata* oltre i limiti della controversia decisa. Questo significa che attraverso dette decisioni non va esercitata in modo appieno un'efficacia vincolante nei confronti dei casi analoghi. Ne consegue che un'opzione esegetica fondata esclusivamente sulla valorizzazione del carattere prettamente vincolante del principio definito dalla stessa Segnatura Apostolica, deve essere piuttosto esclusa poiché non è autorizzata dalla oggettività del dettato normativo in vigore. Tuttavia, sarebbe da (ri) considerare se la stessa si pone in contrasto con le implicazioni soggiacenti al valore storicamente assegnato al principio di legalità secondo il quale ogni giudice canonico deve essere soggetto primariamente e prevalentemente alla lettera della legge (cfr. can. 19 CIC 1983 e can. 1501 CCEO<sup>43</sup>).

---

ABSTRACT

---

### **When an authority appeals to itself: the hypothesis of the *res iudicata* of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura**

This paper presents the theoretical question that seeks to identify the technique through which the administrative judges recognize the authoritativeness of the sentence issued by the highest jurisdictional authority in case in which it is the apical authority itself that cites its own sentences. It is therefore debated whether the rule of *stare decisis* is at work (typical of common law systems) or it ought to be considered as probable the hypothesis of the *ex auctoritate* argument. Therefore, the arguments are sought in favor of the most adequate solution that corresponds to both the formal and material presuppositions of the judgment issued by the Apostolic Signatura according to the canonical norms in force, considering also the specificity underlying the formalization of these esteemed provisions.

**Keywords:** jurisprudential argumentation, jurisprudence of the Apostolic Signatura, horizontal precedent, vertical precedent, *ex auctoritate* argument

---

<sup>43</sup> *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 18.10.1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), p. 1345.

---

**ABSTRAKT**

---

**Przypadek Trybunału Sygnatury Apostolskiej odwołującej się do własnego orzecznictwa**

W niniejszym artykule autor poszukuje teoretycznych odpowiedzi dotyczących precyzyjnego wskazania techniki, za pomocą której sędziowie Trybunału Sygnatury Apostolskiej uznają autorytet wcześniejszej sentencji wydanej przez inny skład orzekający, jednakże przynależny do tego samego rodzaju Trybunału. Rozważania koncentrują się zatem wokół doktrynalnej dyskusji, przedmiotem której jest skuteczność i przewaga zastosowania przez Sygnaturę typowego dla systemów prawa precedensowego zasady stare decisis lub użyteczności argumentu interpretacyjnego *ex auctoritate*. Dociekania uwzględniają formalne i materialne przesłanki współczesnej i opublikowanej (niestety tylko częściowo) jurysprudenencji Trybunału Sygnatury Apostolskiej bez pominięcia obowiązujących przepisów prawa, w granicach których i na podstawie których orzeka tenże Trybunał.

**Słowa kluczowe:** argumentacja sądowa, orzecznictwo Trybunału Sygnatury Apostolskiej, związanie wertykalne, związanie horyzontalne, argument *ex auctoritate*

---

**BIBLIOGRAFIA**

---

1. Amoroso G., *La Corte di cassazione e il precedente*, in: *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, Bari 2015, p. 465–496.
2. Baura E., *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, in: *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano 2006, p. 19–24.
3. Baura E., *Il valore normativo del precedente amministrativo e giudiziale*, in: *Unità e pluralità della normativa ecclesiale*, Milano 2021, p. 113–131 (Quaderni della Mendola, 28).
4. Baura E., *Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza*, in: „*Iustitia et iudicium*”. *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. 3, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano 2010, p. 1387–1406.
5. Besson É., *Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique: à propos des décisions en matière de contentieux administratif*, „*L'Année Canonique*” 57 (2016) n. 1, p. 159–184.

6. Bin R., Pitruzzella G., *Le fonti del diritto*, Torino 2023.
7. Cassese S., *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma 2009.
8. Chiarloni S., *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, „Rivista trimestrale di diritto processuale civile” 43 (1989), p. 118–148.
9. Chiassoni P., *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Torino 2007.
10. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, p. 1–317.
11. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 18.10.1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), p. 1045–1364.
12. Comotti G., *Il valore del precedente giudiziale nella tradizione canonica*, in: *Valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova 1998, p. 81–104.
13. Coughlin J. J., *The historical development and current procedural norms of administrative recourse to the Apostolic Signatura*, „Periodica” 90 (2001) n. 3, p. 455–496.
14. Coughlin J. J., *The historical development and current procedural norms of administrative recourse to the Apostolic Signatura*, „Periodica” 90 (2001) n. 4, p. 661–690.
15. Daneels F., *Plusieurs compétences, un dicastère: le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique*, in: *Les évolutions du gouvernement centrale de l'Église. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23–25 Novembre 2016 à l'occasion des xx ans du Studium de droit canonique de Lyon*, ed. É. Besson, Toulouse 2017, p. 247–263.
16. Daneels F., *Several competences, but one sole dicastery: the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Folia Theologica et Canonica” 7 (2018), p. 9–19.
17. Daneels F., *Some Remarks Concerning the Concept of Fair Trial According to Canon Law*, „Forum” 6 (1995) n. 2, p. 53–78.
18. Daniel W. L., *Brief Note on the Judicial Figure of the Secretary of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „The Jurist” 73 (2013), p. 256–269.
19. Daniel W. L., *The Historical Development of the Power of Governance Enjoyed by the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Studia Canonica” 43 (2009), p. 47–80.
20. Daniel W. L., *The Strictly Judicial Function of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, „Studies in Church Law” 5 (2009), p. 119–172.
21. Diciotti E., *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino 1999.

22. Doe N., *Canonical Doctrines of Judicial Precedents: A Comparative Study*, „The Jurist” 54 (1994), p. 205–215.
23. Franciscus PP., *Constitutio apostolica Prædicare evangelium* de Curia Romana, 19.03.2022, “L’Osservatore Romano” 31 marzo 2022, p. I–XII.
24. Goldsworthy J., *The Real Standard Picture, and How Facts Make It Law: a Response to Mark Greenberg*, „The American Journal of Jurisprudence” 64 (2019), p. 163–211.
25. González del Valle J. M., *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in: *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J. I. Arrieta, Città del Vaticano 1999, p. 391–415.
26. Gorla G., *Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Quaderni de „Foro italiano” anno 99 (1966) vol. 89, coll. 16.
27. Grossi P., *Sulla odierna „incertezza” del diritto*, „Giustizia civile” (2014) n. 4, p. 921–956.
28. Guastini R., *Precedenti interpretazioni*, in: *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, a cura di A. Carleo, Torino 2018, p. 75–82.
29. Hart H. L. A., *Commands and Authoritative Legal Reasons*, in: *Essays on Bentham*, ed. H. L. A. Hart, London 1982, p. 243–268.
30. Holböck C., *Tractatus de jurisprudentia Sacræ Romanæ Rotæ, Græticæ–Vindobonæ–Colonix* 1957.
31. Iacona A., *L’interpretazione*, Torino 2005.
32. Ibbetson D., *Authority and Precedent*, in: *Law and Authority in British Legal History, 1200–1900*, ed. M. Godfrey, London 2016.
33. Incitti G., *Il Popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007.
34. Jabłoński P., *Argument z autorytetu*, in: *Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej*, red. W. Gromski, P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Bielsko-Biała 2021, p. 174–180.
35. Kwiatkowski Z., *Biding power of Supreme Court resolutions in concreto in criminal cases*, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” 1 (2020), p. 8–21.
36. Lamond G., *Persuasive Authority in the Law*, „Harvard Review of Philosophy” 17 (2010), p. 16–35.
37. Lefebvre C., *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, Paris 1983.
38. Llobell J., *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza 1985.
39. Llobell J., *Note sull’impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, „Ius Ecclesiae” 5 (1993), p. 676–677.

40. Martens K., *Tribunal administrativo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 7, Navarra 2012, p. 657–659.
41. Michiels G., *Normæ generales iuris canonici*, t. 2, Parisiis–Tornaci–Romæ 1949.
42. Michowicz P., *La función nomofática a través del precedente jurisprudencial de la Signatura Apostólica*, „*Ius Canonicum*” 62 (2022) n. 123, p. 249–277.
43. Montini G. P., *L'unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana, I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, a cura di Gruppo Italiano docenti di diritto canonico. Associazione Canonistica Italiana, Milano 1998, p. 219–244.
44. Montini G. P., *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali della Chiesa particolare*, in: AA. VV., *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano 1996, p. 111–134.
45. Nanni L., *Ratio decidendi e obiter dictum nel giudizio di legittimità*, „*Contratto e impresa*” 3 (1987), p. 865–881.
46. Parise G., *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione apostolica “Prædicate evangelium”. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale in Ecclesia*, Roma 2023.
47. Pino G., *Ex auctoritate*, „*Diritto & Questioni Pubbliche*” (2022) n. 1, p. 285–300.
48. Pino G., *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, „*Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*” 26 (2011), p. 19–65.
49. Raz J., *Between Authority and Interpretation*, London 2009.
50. Schauer F., *Authority and Authorities*, „*Virginia Law Review*” 94 (2008), p. 1931–1961.
51. Schauer F., *Thinking Like a Lawyer*, London 2009.
52. Sciacca G., *Principio de legalidad y ordenamiento canónico*, „*Ius Communionis*” 8 (2020), p. 53–72.
53. Shapiro S., *Authority*, in: *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, eds. J. Coleman, S. Shapiro, Oxford 2002, p. 398–402.
54. Sheciara F., *Legal Arguments from Scholarly Authority*, „*Ratio Juris*” 30 (2017), p. 305–321.
55. Sonelli S. A., *L'accesso alla Corte suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino 2001.
56. Soper P., *The Ethics of Deference*, Oxford 2002.
57. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Augustoni, diei 4 maii 1996, Prot. N. 24388/93 CA*, „*Ius Ecclesiae*” 10 (1998), p. 196–203.

58. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Burke*, diei 12 iunii 2006, Prot. N. 38743/06 CA, „*Ius Ecclesiae*” 27 (2015), p. 105–114.
59. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Caffarra*, diei 21 maii 2011, Prot. N. 41719/08 CA, „*Apollinaris*” 85 (2012), p. 414–419.
60. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Daneels*, diei 2 octubris 2018, Prot. N. 52094/16 CA, „*Ius Ecclesiae*” 23 (2021) n. 1, p. 241–251.
61. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Fagiolo*, diei 22 septembris 1992, Prot. N. 22036/90 CA, „*Monitor Ecclesiasticus*” 135 (2020), p. 81–83.
62. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Monteiro Guimarães*, diei 7 novembris 2013, Prot. N. 45923/11 CA, „*Monitor Ecclesiasticus*” 134 (2019), p. 35–49.
63. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Rouco Varela*, diei 27 novembris 2012, Prot. N. 46165/11 CA, „*Ius Canonicum*” 55 (2015), p. 759–762.
64. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sandri*, diei 25 maii 2019, Prot. N. 53106/17 CA, „*Ius Canonicum*” 60 (2020), p. 869–885.
65. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sardi*, diei 20 septembris 2012, Prot. N. 44731/10 CA, „*Monitor Ecclesiasticus*” 130 (2015), p. 351–358.
66. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum 3 maii 1995*, Prot. N. 24388/93 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 503–513.
67. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum de recta applicatione canonum 1150 et 1608, § 4*, diei 23 ianuarii 1996, „*Periodica* 85” (1996), p. 357–360.
68. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum definitivum diei 11 decembris 1986*, Prot. N. 18061/86 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 258–259.
69. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, Decretum diei 17 martii 2011*, Prot. N. 44731/10 CA, „*Ius Ecclesiae*” 29 (2017), p. 665–667.
70. Tarello G., *Interpretazione della legge*, Milano 1980.
71. Taruffo M., *Precedente e giurisprudenza*, Napoli 2007.
72. Valitutti A., *Precedente giudiziale e argomento ex auctoritate*, „*Rivista di diritto processuale*” 74 (2019) n. 2, p. 494–508.
73. Van Hove A., *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici*, vol. 1, t. 3: *De consuetudine. De temporis supputatione*, Mechliniæ–Romæ 1933.
74. Varalta Z., *De iurisprudencia conceptu*, „*Periodica*” 62 (1973) n. 1–2, p. 39–57.
75. Walton D., *Informal Logic*, London 2008.
76. Zorzetto S., *I precedenti giurisprudenziali nell’argomentazione giudiziaria*, „*Diritto & Questioni Pubbliche*” 22 (2022) n. 2, p. 181–204.